

**IL PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA**

- Le origini della figura presidenziale
- L'elezione del presidente della Repubblica
- Le attribuzioni del presidente della Repubblica
- La responsabilità del presidente della Repubblica
- I presidenti e il ruolo presidenziale nella prassi

I CAPI DI STATO NELL'UNIONE EUROPEA

Capi di stato repubblicani:

- eletti **direttamente**: Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
- eletti **dal parlamento**: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria

Capi di stato monarchici:

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione. Il primo comma dell'art. 87 Cost. dispone che:

"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Secondo l'art. 83, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri."

Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."

e l'ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali

I 1°, 2°, 3°
votazione

I votazioni
successive

I maggioranza dei
due terzi dei
componenti

I maggioranza
assoluta dei
componenti

Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente della Repubblica, l'art. 84, comma 1, Cost., così recita:

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. ”

Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l'accesso a tutti gli uffici pubblici, è sufficiente avere un'età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della Repubblica.

Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell'art. 84 Cost., che regola i casi di incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale articolo, infatti:

“L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.”

Il Presidente della Repubblica costituisce, nell'ordinamento italiano, un "*potere neutro*" che non partecipa all'attività di indirizzo politico del Paese ma che, attraverso le attribuzioni ad esso conferite, svolge un ruolo di garanzia della Costituzione e di rappresentanza dell'unità nazionale. Egli, quindi, assume una posizione *super partes* nei riguardi degli altri poteri costituzionali.

In tale ottica, le modalità di elezione del Presidente della Repubblica assumono uno specifico rilievo, essendo chiaro che il momento della elezione costituisce il presupposto su cui si fonda il futuro operato istituzionale dello stesso Presidente. In virtù di ciò, la nostra Carta costituzionale non ha fatto ricorso alla formula dell'elezione popolare diretta adottata nei sistemi di tipo presidenziale, nonché in alcuni ordinamenti a forma di governo parlamentare (Austria, Finlandia), ma ha attribuito la potestà di elezione del Presidente della Repubblica al Parlamento riunito in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta) eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il modello di elezione prescelto mira, dunque, ad evitare un collegamento diretto tra il Presidente della Repubblica ed il corpo elettorale, che avrebbe comportato una necessaria rispondenza dell'azione politica perseguita dal Presidente alle istanze di quella parte della popolazione che ne ha determinato l'elezione.

Per svincolare il Presidente della Repubblica dall'appartenenza ad una definita maggioranza politica, il terzo comma dell'articolo 83 Cost., richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea per eleggere il Presidente. Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza, che necessariamente presuppone il coinvolgimento dell'opposizione parlamentare, non viene raggiunta, si può procedere all'elezione del Presidente con la maggioranza dei componenti dell'assemblea (c.d. maggioranza assoluta). Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica, contiene un'altra importante disposizione che sempre persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un'ampia sfera di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.

I Presidenti della Repubblica

Nel corso della storia repubblicana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai seguenti Presidenti:

ENRICO DE NICOLA

1948

LUIGI EINAUDI

1948-1955

GIOVANNI GRONCHI

1955-1962

ANTONIO SEGNI

1962-1964

GIUSEPPE SARAGAT

1964-1971

GIOVANNI LEONE

1971-1978

SANDRO PERTINI

1978-1985

FRANCESCO COSSIGA

1985-1992

OSCAR LUIGI SCALFARO

1992-1999

CARLO AZEGLIO CIAMPI

1999-2006

GIORGIO NAPOLITANO

2006 -

DURATA DEL MANDATO

Secondo l'art. 85, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni."

La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della durata delle Camere del Parlamento.

segue

La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica del Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi:

Il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell'assetto istituzionale italiano. Non si tratta di una funzione di rappresentanza politica, come avviene per i membri dell'organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata manifestazione di volontà del corpo elettorale (si pensi a quanto accade nell'ordinamento presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni.)

Il secondo è inerente alla volontà di rinforzare la posizione di indipendenza del Presidente della Repubblica rispetto alle forze politiche che lo hanno eletto. La maggior durata del mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della Repubblica di contare sull'appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l'intera durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.

CESSAZIONE DALL'UFFICIO

La cessazione dall'ufficio, oltre che per scadenza del settennio, può avvenire per:

- Impedimento permanente, qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni
- Morte
- Dimissioni
- Decadenza dalla carica, in seguito a condanna o a perdita della cittadinanza

segue

Al fine di evitare situazioni di *prorogatio* dell'ufficio di Presidente della Repubblica, la nostra Costituzione prevede all'art. 85, comma 2, che *trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica*. Aggiunge il comma successivo dell'art. 85 Cost., che *se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove*.

Nei casi sopra descritti di impedimento permanente, morte, dimissioni o decadenza dalla carica, spetta al Presidente della Camera dei Deputati, a norma dell'art. 86, comma 2, Cost., indire nuove elezioni entro quindici giorni, salvo il caso in cui le Camere siano sciolte o manchi meno di tre mesi alla loro cessazione. Inoltre, non essendo prevista nel nostro ordinamento la figura del vice-Presidente della Repubblica, il primo comma dell'art. 86 Cost., affida al Presidente del Senato la supplenza del Presidente della Repubblica in tutti i casi in cui questi non possa adempiere le sue funzioni.

IRRESPONSABILITA'

In quanto potere neutro, posto in posizione *super partes* rispetto agli altri organi costituzionali, il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile.

Potrebbe aversi, eventualmente, una forma di responsabilità c.d. diffusa del Presidente della Repubblica, consistente in una generica manifestazione di critica politica nei suoi riguardi, che verrebbe, però, ad essere considerevolmente limitata da una regola convenzionale in base alla quale le forze politiche si asterebbero dal muovere censure politiche al Presidente della Repubblica esigendo, in cambio, una posizione di estraneità alle vicende politiche tra i partiti da parte di quest'ultimo (Rescigno).

CONTROFIRMA MINISTERIALE

La responsabilità degli atti presidenziali viene sempre assunta da un ministro o dal Presidente del Consiglio dei ministri. Lo strumento per mezzo del quale si verifica tale assunzione di responsabilità è costituito dalla controfirma ministeriale prevista dall'art. 89 Cost, il quale dispone, al primo comma, che:

"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. "

segue

Pertanto, ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro proponente (o da quello competente per materia se manca la proposta), il quale ne assume la responsabilità.

Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 89 Cost.:

“Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. ”

Si è inteso, in tal modo, coinvolgere anche il Presidente del Consiglio dei ministri nella responsabilità di quegli atti di maggiore rilievo politico, ossia, gli atti aventi valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge.

IRRESPONSABILITA' GIURIDICA

Diversa dalla irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica è l'irresponsabilità giuridica (in ambito civile e penale).

A norma dell'art. 90, comma 1, Cost.:

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”

segue

L'irresponsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è, dunque, limitata a quegli atti che concernono l'esercizio delle funzioni presidenziali ed è esclusa per i reati di "alto tradimento" e l'attentato alla Costituzione", per i quali è prevista la messa in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Vista la peculiarità delle funzioni presidenziali svolte, le ipotesi di reato imputabili al Presidente della Repubblica non potrebbero, essere determinate secondo i parametri del diritto penale comune. Così, in riferimento al reato di "alto tradimento", dovrebbe intendersi un comportamento doloso consistente in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica, mentre per "attentato alla Costituzione" ogni comportamento doloso che violi deliberatamente la Costituzione o sia diretto al sovvertimento delle istituzioni costituzionali.

segue

In caso di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica ad opera del Parlamento in seduta comune, l'art. 134, ultimo comma, Cost., prevede che sia la Corte costituzionale a giudicare sulle accuse mosse. In tale evenienza, il settimo comma dell'art. 135 prevede che la composizione della Corte costituzionale è integrata con l'aggiunta di altri 16 membri (giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione.

L'ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione



Al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, come privato cittadino, il Presidente della Repubblica è, invece, responsabile sia civilmente che penalmente. L'immunità presidenziale si estende, infatti, ai soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, o ad essi strumentali o accessori, mentre è esclusa in riferimento ad atti che abbiano natura *extra-funzionale*. La suddetta interpretazione dell'art. 90 della Costituzione è stata fatta valere dalla Corte di cassazione (III sez. civile, sentt. 8733 e 8734 dei 2000, riguardante il giudizio civile in cui era chiamato a rispondere l'ex Presidente della Repubblica Cossiga, per alcune dichiarazioni rese durante la sua presidenza) e sostanzialmente confermata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 154 del 2004 (emessa nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle citate sentenze della Corte di cassazione)

In caso di reati penali, il Presidente ne risponde solo al termine del suo ufficio e salvo la scadenza dei termini di prescrizione del reato.

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 87 Cost.

«Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale»

Obbligo di controfirma (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali:

- atti sostanzialmente presidenziali
- atti formalmente presidenziali

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **rappresentanza esterna**:

- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- ratifica i trattati
- dichiara lo stato di guerra
- effettua visite ufficiali all'estero

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio delle funzioni parlamentari**:

- nomina i senatori a vita
- può convocare le Camere in seduta straordinaria
- indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
- può inviare messaggi alle Camere
- può sciogliere le Camere

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione legislativa**:

- promulga le leggi approvate dal Parlamento
- può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione esecutiva e di governo-indirizzo**:

- conduce le consultazioni per la formazione del governo
- nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri
- accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
- emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
- nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
- ha il comando delle forze armate
- presiede il consiglio supremo di difesa
- emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
- procrastina l'entrata in vigore dell'abrogazione di una legge a seguito di referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio della sovranità popolare**:

- indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
- dichiara l'abrogazione della legge sottoposta a referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:**

- nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
- presiede il consiglio superiore della magistratura
- può concedere la grazia e commutare le pene
- adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

LE ATTRIBUZIONI in particolare

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica possono essere di seguito considerate in relazione ai tre poteri dello Stato a cui afferiscono.

A norma dell'art. 87 Cost. il Presidente della Repubblica:

- *Può inviare messaggi alle Camere.*

Attraverso il potere di messaggio il Presidente della Repubblica può segnalare alle Camere le situazioni di particolare urgenza per cui si renda opportuno l'intervento del legislatore. Il messaggio del Presidente della Repubblica, vista la posizione *super partes* che egli assume nell'ordinamento, non deve consistere in una presa di posizione politica su determinate questioni, ma dovrebbe limitarsi ad una comunicazione oggettiva delle necessità che interessano il Paese.

segue

- *Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.*
- *Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.*

In tale fase, il Presidente della Repubblica può esercitare un controllo di legittimità (e solo limitatamente di merito) degli atti del governo potendone richiederne il riesame ma non potendone impedire la presentazione alle Camere se il Governo insiste.

- *Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.*
- *Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.*

(In caso di referendum abrogativo, secondo quanto dispone l'art. 75 Cost., ed in caso di referendum costituzionale secondo quanto previsto dall'art. 138 Cost.).

segue

Inoltre, l'art. 88 Cost. disciplina il potere di scioglimento delle Camere:

“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”

segue

- Oltre che alla scadenza naturale della legislatura (cinque anni), il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere in altre ipotesi.
- Innanzitutto, lo scioglimento può essere disposto dal Presidente della Repubblica qualora il Governo venga colpito da una mozione di sfiducia da parte del Parlamento e il contrasto tra i due organi titolari dell'indirizzo politico sia reputato insanabile dallo stesso Presidente. In tale evenienza si parla di scioglimento successivo, proprio perché intercorso a seguito di una espressa mozione di sfiducia. V'è da dire che in caso di rottura del rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento, il Presidente della Repubblica non è obbligato a sciogliere le Camere e a indire nuove elezioni, ma ben potrebbe procedere a nuove consultazioni per giungere alla formazione di un altro Governo. Tuttavia, il passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello prevalentemente maggioritario, dovrebbe rendere meno frequente quest'ultima soluzione, che pure si è verificata nelle due scorse legislature sotto la presidenza Scalfaro prima (formazione dei Governi Dini nel 1996, D'Alema I nel 1998 e D'Alema II nel 1999) e Ciampi dopo (formazione del Governo Amato II nel 2000).
- Infatti, la modifica del sistema elettorale ha avuto importanti effetti sulla forma di governo, avendo determinato una più immediata partecipazione del corpo elettorale alle scelte sulla formazione dei Governi, attraverso le figure dei leader politici posti a capo delle due maggiori coalizioni partitiche, a cui è corrisposto un notevole affievolimento del ruolo politico del Capo dello Stato.

segue

- Lo scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica può anche essere anticipato (o preventivo). Ricorre tale ipotesi quando lo scioglimento non segue il verificarsi di una formale crisi di governo in Parlamento, ma è determinato dall'assenza di una maggioranza parlamentare che determina il susseguirsi di diverse crisi extra-parlamentari, ovvero se, in seguito a ripetuti tentativi non si riesce a costituire una compagine governativa che goda della fiducia delle due Camere o ancora, ma ciò sarebbe quasi un caso limite, quando, successivamente ad avvenute consultazioni amministrative in gran parte del territorio nazionale, appaia chiaramente che il Parlamento abbia ridotto significativamente la propria rappresentatività tanto da non rispecchiare più la volontà popolare.
- Il potere di scioglimento delle Camere incontra alcuni limiti esplicitamente previsti dalla Costituzione, In primo luogo, l'art. 88 Cost. prevede che prima di procedere allo scioglimento delle Camere il Presidente della Repubblica debba consultare i Presidenti delle due Camere. Trattasi in tal caso di un parere obbligatorio, perché deve essere necessariamente richiesto, ma non vincolante, in quanto il Presidente della Repubblica può decidere in maniera difforme dalle indicazioni dei Presidenti delle Camere.
- Oltre al suddetto limite procedurale, il potere in questione incontra un altro limite al suo esercizio, posto dal secondo comma dell'art. 88 Cost. ove è fatto divieto al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere nell'ultimo semestre del suo mandato (c.d. semestre bianco) salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Secondo gli artt. 73 e 74 Cost.:

“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. ”

“Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”

Nel nostro ordinamento al Presidente della Repubblica viene attribuito un potere di veto meramente sospensivo sulle leggi approvate dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica può, infatti, rimettere alle Camere, con messaggio motivato, una legge approvata dal Parlamento, ma è obbligato a promulgarla qualora le Camere la riapprovino nel medesimo testo.

segue

Il Presidente della Repubblica può, inoltre, convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.).

Infine, l'art. 59, comma 2, Cost., attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di:

"Nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."

In passato si è discusso se la disposizione in esame dovesse intendersi nel senso di attribuire ad ogni singolo Presidente della Repubblica il potere di nominare fino a cinque senatori a vita o se, diversamente, si dovesse fare riferimento al Presidente della Repubblica come organo costituzionale e, quindi, il numero di cinque indicato dalla Costituzione dovesse intendersi come limite massimo di senatori che complessivamente potessero essere nominati anche da differenti Presidenti. Nella prassi è stata accolta la prima di tali interpretazioni.

ATTRIBUZIONI RELATIVE AL POTERE ESECUTIVO

In relazione al potere esecutivo, l'art. 87 Cost. dispone che:

- *Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.*
- *Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.*
- *Ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.*
- *Ha il comando delle Forze armate.*
- *Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge.*
- *Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.*

segue

Inoltre, a norma dell'art. 92, comma 2, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. "

Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri può assumere differenti connotazioni in relazione alle situazioni politiche contingenti. Infatti, se in passato, la composizione del Parlamento caratterizzata da una notevole frammentazione delle forze politiche (tanto da far parlare di tendenze assembleari per la nostra forma di governo parlamentare), dava spazio ad una certa discrezionalità del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio, l'attuale assetto politico, basato su due principali coalizioni di partiti guidate da un proprio leader, riduce la discrezionalità di scelta del Presidente della Repubblica al leader della coalizione risultata vincitrice alle elezioni. Tuttavia, come si è avuto modo di osservare nelle tre scorse legislature, il Presidente della Repubblica può rivestire un ruolo chiave in caso di crisi di governo intervenute in corso di legislatura. In tal caso al Presidente della Repubblica spetterebbe individuare la figura politica in grado di convogliare su di sé il consenso della maggioranza delle forze politiche, ovvero, scegliere di procedere allo scioglimento delle Camere e indire nuove elezioni.

ATTRIBUZIONI RELATIVE AL POTERE GIUDIZIARIO

In relazione al potere giudiziario, il Presidente della Repubblica, secondo l'art. 87 Cost.:

- *Presiede il Consiglio superiore della magistratura.*
- *Può concedere grazia e commutare le pene.*

segue

CONCESSIONE DELLA GRAZIA

Si è molto discusso negli ultimi anni sulle caratteristiche dell'atto di concessione della grazia. La Presidenza della Repubblica è arrivata a sollevare il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale avverso il Ministro della giustizia. La Consulta ha preso una decisione con sent. n. 200 del 3 maggio 2006 definendo il conflitto a favore del potere Presidenziale.

Questa la massima:

segue

“Non spetta al Ministro della giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e conseguente va annullato l'impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004, con la quale il Ministro della giustizia aveva opposto il proprio rifiuto di dare corso alla predetta determinazione del Capo dello Stato. Ed invero, una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente la necessità di riconoscere nell'esercizio di tale potere – conformemente anche alla lettera dell'art. 87, undicesimo comma, Cost. – una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo 'super partes', «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza, sicché, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento dell'attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l'iniziativa di concedere la grazia, il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all'istruttoria e di concluderla, determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento, in quanto ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del procedimento volto all'adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo dello Stato. *segue*

Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all'adozione dell'atto di clemenza, ove non le condivide, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro, con la conseguenza che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione dell'atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia, costituisce l'atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell'istruttoria e del procedimento seguito e che l'assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell'art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell'atto di clemenza.”

A norma dell'art 135 Cost., il Presidente della Repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale. Tale nomina viene effettuata in completa autonomia dal Presidente della Repubblica, senza che egli possa subire condizionamenti politici da parte del Governo e, indirettamente, dalla maggioranza parlamentare che già elegge cinque giudici della Corte costituzionale.

In tale ottica, l'attribuzione del suddetto potere di nomina al Presidente della Repubblica contribuisce a rendere più equilibrata la composizione della Corte costituzionale, evitando di far assumere un peso decisivo alla scelta operata dal Parlamento, ovvero dalle magistrature, nella nomina degli stessi giudici costituzionali.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI

Gli atti del Presidente della Repubblica possono essere classificati in tre distinte categorie in relazione alla effettiva partecipazione del Presidente della Repubblica e del Governo alla determinazione del loro contenuto.

Pertanto si distinguono:

Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali

Vengono definiti formalmente e sostanzialmente presidenziali quegli atti il cui contenuto è determinato dal Presidente della Repubblica e che, comunque, discendono dalla sua autonoma volontà. Rientrano in tale categoria gli atti di:

- Promulgazione delle leggi;
- Rinvio al Parlamento delle leggi;
- Messaggio al Parlamento;
- Nomina di cinque senatori a vita;
- Nomina di cinque giudici costituzionali;
- Nomina di otto esperti quali componenti del CNEL.

segue

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi

Rientrano in tale categoria quegli atti che, seppure assumono la forma dei decreti del Presidente della Repubblica, vengono predisposti dal Governo per quel che concerne il loro contenuto. Rispetto a tali atti il Presidente della Repubblica esercita un mero controllo di legittimità.

Essi sono:

- I decreti presidenziali aventi contenuto normativo e , dunque, sia i decreti legge e i decreti legislativi (aventi forza di legge), sia i regolamenti governativi (con efficacia subordinata alla legge);
- Gli atti di nomina di alti funzionari dello Stato;
- Gli atti che siano espressione dell'attività di indirizzo politico (ad es. la nomina dei ministri).

segue

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi

A quest'ultima categoria appartengono quegli atti alla cui determinazione sostanziale concorrono sia il Presidente della Repubblica che il Governo. Tali atti, di cui si è già detto, sono:

- La nomina del Presidente del Consiglio;
- Lo scioglimento delle Camere;
- La concessione della grazia.

I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIoglimento ANTICIPATO

- **Einaudi** (1948-1955): I leg. 1948-1953
- **Gronchi** (1955-1962): II leg. 1953-1958
- **Segni** (1962-1964): III leg. 1958-1963
- **Saragat** (1964-1971): IV leg. 1963-1968
- **Leone** (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
- **Pertini** (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
- **Cossiga** (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
- **Scalfaro** (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
- **Ciampi** (1999-): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001- 2006
- **Napolitano** (2006-): XV leg. 2006-

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI

13 maggio 1999

Presenti	990	
Votanti	990	CIAMPI
Astenuti	0	
Maggioranza dei 2/3	674	707 VOTI

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

10 maggio 2006

	4° scrutinio	
Presenti	1000	NAPOLITANO
Votanti	990	
Astenuti	10	
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea	505	
		543 VOTI